



COMUNE DI VICENZA

Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio

☎ 0444 221580 - e-mail: ecologia@comune.vicenza.it – PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

P.G.N. 107885

Addi, 13.07.2018

OGGETTO: Ordinanza-ingiunzione per il pagamento della sanzione amministrativa prevista, dall'art. 10 comma 2 della Legge 447/1995 come modificato dall'art. 13 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 42 del 17/02/2017, per violazione di quanto disposto dall'art. 4 comma 1 del D.P.C.M. 14/11/1997 in materia di inquinamento acustico, sanzionato dall'art. 10 comma 2 della Legge 447/1995.
Legale Rappresentante della ditta De Biasi s.r.l. - Strada Marosticana 172/U- Vicenza

IL DIRIGENTE

Vista la nota prot. uscita ARPAV nr. 107769 del 14/11/2017 del Dipartimento Provinciale di Vicenza di ARPAV - registrata al P.G.N. 153200 del 14/11/2017 in entrata al Comune di Vicenza- con cui venivano trasmesse a questo Comune di Vicenza il Rapporto di Prova n° 100/RU/17-0 del 07/11/2017, n° 2 grafici e il Verbale di Accertamento/Contestazione e Notificazione di Illecito Amministrativo n. 45/2017/STAF.

Vista la nota prot. uscita ARPAV nr. 122565 del 22/12/2017 del Dipartimento Provinciale di Vicenza di ARPAV - registrata al P.G.N. 176445 del 22/12/2017 in entrata al Comune di Vicenza- con cui venivano trasmesse al Comune di Vicenza le prove dell'avvenuta notificazione al trasgressore degli estremi della violazione;

Visto che nel suddetto Verbale di Illecito Amministrativo veniva evidenziato il superamento del valore limite differenziale di immissione previsto dall'art. 4 comma 1 del D.P.C.M. 14/11/1977, per il periodo diurno ed in ambiente abitativo, accertato a seguito di misurazioni fonometriche eseguite nei giorni 28/09/2017 e 10/10/2017 presso l'abitazione di un residente;

Visto che nelle conclusioni contenute nel Rapporto di Prova allegato Verbale, ARPAV evidenzia altresì *“che il livello di pressione sonora determinato dall'attività della ditta De Biasi srl sita in Strada Marosticana, 172/U, nel comune di Vicenza, in particolare il rumore prodotto dalla movimentazione dei rottami ferrosi, è da considerarsi disturbante per la civile abitazione di...”*;

Preso atto che i responsabili non hanno presentato, ai sensi dell'art. 18 comma 1 della L. 689/1981, scritti difensivi entro il termine di 30 giorni dalla notificazione dell'atto di contestazione ARPAV né richiesto audizione;

Verificato che il trasgressore non ha provveduto entro 60 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione ARPAV al pagamento della sanzione nella misura ridotta prevista dall'art. 16 della legge 689/81, pari ad euro 2.000, più le spese di procedimento ARPAV pari ad euro 282,91;

Dimostrata l'esistenza della violazione del disposto di cui all'articolo 4 comma 1 del D.P.C.M. 14/11/1997, sanzionata dall'art. 10 comma 2 della Legge 447/1995;

Valutata la situazione nei suoi aspetti oggettivi e soggettivi, ai fini dell'applicazione della misura della sanzione amministrativa a carico dei trasgressori, come previsto dall'art. 11 della L.689/1981, questa autorità

U
Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 0107885/2018 del 16/07/2018



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RINNOVAMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO TRUSSARDI BASTON - CORSO A. PALLADIO, 98 - 36100 VICENZA - TEL. 0444 221111 - CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241



COMUNE DI VICENZA

Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio

☎ 0444 221580 - e-mail: ecologia@comune.vicenza.it – PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

conferma in euro 2.000,00 (duemila) la sanzione amministrativa applicabile, oltre al pagamento delle spese di procedimento ARPAV pari ad € 282,91 (duecentoottantadue/91);

Vista Legge 24 novembre 1981 n. 689;

Visto il D.P.C.M. 14/11/1997, art. 4 comma 1;

Vista la Legge 447/1995, art. 10 comma 2, e sue succ. mm. e ii.;

Visto il Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale (PCATC), approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 23 febbraio 2011, P.G.N. 12947;

Visto il Testo Unico Enti Locali approvato con D.Lgs. 2000/267 e sue succ. mm. e ii.;

Visto altresì il provvedimento del Sindaco del 21/6/2010, p.g.n. 42171, di conferimento al dott. Danilo Guarti dell'incarico dirigenziale del Settore Ambiente, Tutela del Territorio e Igiene, oggi denominato Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio;

per le tutte le motivazioni sopra riferite,

ORDINA

1. a **_____**, nato a **_____** il **_____**, domiciliato in **_____**, Via **_____** n. **_____**, in qualità di Legale Rappresentante della ditta De Biasi s.r.l., con sede legale e operativa in Vicenza, Strada Marosticana 172/U;
2. alla ditta De Biasi s.r.l., avente sede legale e operativa in Vicenza, Strada Marosticana 172/U, in qualità di obbligata in solido, nella persona del suo Legale Rappresentante, **_____**, nato il **_____**; con domicilio a **_____**

il pagamento della sanzione amministrativa di euro 2.000,00 (duemila/00), ai sensi dell'art. 10, comma 2 della Legge 447/1995, come modificato dall'art. 13 del D.Lgs 42/2017, per violazione della normativa in materia di inquinamento acustico (art. 2 comma 2 D.P.C.M.14/11/1997), oltre ai costi di procedimento previsti da ARPAV Dipartimento di Vicenza, pari ad euro 282,91 (duecentoottantadue/novantuno);

INGIUNGE

1. a **_____**, nato a **_____**, domiciliato in **_____**, in qualità di Legale Rappresentante della ditta De Biasi s.r.l., con sede legale e operativa in Vicenza, Strada Marosticana 172/U
2. alla ditta De Biasi s.r.l., avente sede legale e operativa in Vicenza, Strada Marosticana 172/U, in qualità di obbligata in solido, nella persona del suo Legale Rappresentante, **_____**, nato a **_____**, il **_____**; con domicilio a **_____**

di pagare, entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione della presente ordinanza, € 2.000,00 (duemila/00) a titolo di sanzione amministrativa a mezzo versamento o bonifico presso il TESORIERE DEL COMUNE DI VICENZA – BANCA INTESA SANPAOLO SPA – coordinate bancarie Cod. IBAN: IT46 N030 6911 8941 0000 0046 002, intestato a TESORIERE COMUNALE – BANCA INTESA SANPAOLO SPA, riportando la seguente causale: Sanzioni ambientali - Cap. 47100 - Ordinanza ingiunzione del 13/07/2018, P.G.N. (da specificare);



CITTA' PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTA' DECLARATA DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RIGORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO TRISSINO BASTON - CORSO A. PALLADIO, 98 - 36100 VICENZA - TEL. 0444 221111 - CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241



COMUNE DI VICENZA

Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio

☎ 0444 221580 - e-mail: ecologia@comune.vicenza.it – PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

di pagare entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione della presente ordinanza, € 282,91 (duecentoottantadue/91) per le spese di procedimento ARPAV, a mezzo versamento o bonifico presso BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA – Filiale di PADOVA – Via VIII Febbraio, 5 Codice IBAN: IT 74 T 01030 12134 000001028164 – CIN T – ABI 01030 – CAB 12134 – Conto Corrente n. 000001028164 – Causale del bonifico: Verbale ARPAV n° 49/2017/STAF del 20/11/2017 - “*spese di procedimento e notificazione ex art. 16 L. 689/1981*”.

DISPONE

che le notifiche al presente provvedimento avvengano tramite PEC nei confronti di:

- – Legale Rappresentante della ditta De Biasi s.r.l.- all'indirizzo pec della ditta De Biasi s.r.l.
- Ditta De Biasi s.r.l. - obbligata in solido - all'indirizzo pec della ditta

e, per conoscenza al

Dipartimento Provinciale di Vicenza ARPAV: dapvi@pec.arpav.it

AVVERTE

1. che, trascorsi gli indicati termini perentori senza che chi di interesse abbia provveduto o abbia dimostrato di aver provveduto all'integrale pagamento della somma ingiunta, ai sensi dell'art. 27 della Legge 24/11/1981 n. 689, il Comune di Vicenza attiverà la procedura per l'esecuzione forzata.
2. che contro la presente ordinanza-ingiunzione, che costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 18, comma 6, della L. 689/1981, gli interessati possono proporre opposizione in sede giurisdizionale dinanzi al Tribunale di Vicenza entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione, ai sensi degli art. 22 e 22-bis della Legge n. 689/1981.

INFORMA

3. che responsabile del presente procedimento amministrativo ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 è il dott. Roberto Scalco del Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio del Comune di Vicenza e che l'unità organizzativa presso la quale è possibile visionare gli atti è il Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio del Comune di Vicenza, Piazza Biade 26;
4. che il presente provvedimento, con gli estremi della notificazione al trasgressore, verrà inviato per conoscenza all'organo accertatore, a conclusione del procedimento avviato.

IL DIRIGENTE

*Il Direttore del Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio
dott. Danilo Quariti*



CITTA' PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTA' DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO TRISSINO BASTOS - CORSO A. PALLADIO, 98 - 36100 VICENZA - TEL. 0444 221111 - CODICE FISCALE E PARTITA IVA n. 00516890241

